



COMUNE DI NOVOLI

(Prov. di Lecce)

REGOLAMENTO CONSULTA GIOVANILE NOVOLI

Art. 1

Istituzione

È istituita dal Comune di Novoli la Consulta giovanile per la promozione delle politiche giovanili (art. 48 dello Statuto Comunale).

Art. 2

Finalità

La Consulta è un organismo che rappresenta quei giovani che vogliono partecipare all'ideazione, realizzazione e promozione di iniziative volte al benessere e al progresso sociale di tutta la comunità.

La Consulta promuove il raccordo tra giovani e istituzioni locali, si propone come punto di riferimento e strumento di conoscenza della realtà giovanile locale.

Come tale:

- promuove progetti ed iniziative inerenti ai giovani;
- promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
- attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero e per il contrasto all'emarginazione sociale dei giovani;
- promuove rapporti con le Consulte e le associazioni presenti nel territorio provinciale, regionale e nazionale;
- può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, trasporti, territorio, ambiente, vacanze e turismo) e può presentare al Consiglio Comunale, alla Giunta comunale ed alla Commissione consiliare competente proposte inerenti alle tematiche giovanili nonché fornire pareri non vincolanti su tutti gli argomenti trattati dal Consiglio Comunale che riguardano i giovani. La Consulta opera come un'associazione senza fini di lucro che gestisce un budget per il suo funzionamento, eventualmente assegnato dalla Giunta comunale e/o raccolto attraverso altre fonti di finanziamento.

ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE

Art.3

Organi

Sono organi della Consulta Giovanile Comunale:

- l'Assemblea, quale organo centrale di elaborazione ed indirizzo;
- il Consiglio Direttivo, composto da dieci membri nominati dall'Assemblea;
- il Presidente;
- eventuali Commissioni di lavoro, quali organi operativi per le attività giovanili.

Art.4

L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano della Consulta Giovanile Comunale.

È presieduta dal Presidente della Consulta e, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Spetta al Presidente attestare la validità dell'Assemblea, regolare le modalità d'intervento e di voto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito libro dei verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ogni aderente all'organizzazione ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

Fanno parte dell'Assemblea i giovani residenti, domiciliati o aventi interessi nel Comune di Novoli di età compresa tra i sedici e i trentadue anni, inoltre partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco, l'Assessore alle Politiche Giovanili, il Consigliere Comunale di maggioranza ed il Consigliere Comunale di minoranza senza diritto di voto più giovani.

I giovani che intendono far parte dell'Assemblea devono fare una richiesta sulla base della modulistica predisposta dal Comune.

La richiesta si intende accettata una volta verificati i requisiti di ammissibilità.

A cura dell'Assessorato alle politiche giovanili, viene inviata comunicazione dell'esistenza della Consulta e della possibilità di iscrizione e partecipazione all'assemblea di quest'ultima a tutti coloro che annualmente entrano nel sedicesimo anno di età.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, e tra i componenti di esso, il Presidente, attraverso una votazione a scrutinio segreto.

L'Assemblea può sostituire un componente del Consiglio Direttivo.

Spetta all'Assemblea:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere il Presidente della Consulta tra i dieci membri del Consiglio Direttivo;

- deliberare in merito alle proposte di modifica del Regolamento della Consulta da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale;
- deliberare un programma generale delle attività.

I partecipanti svolgono le attività in modo personale, spontaneo e gratuito, con spirito di solidarietà e correttezza morale.

Gli amministratori che per diritto fanno parte della Consulta Giovanile non hanno diritto di voto.

Art.5

Il Consiglio Direttivo.

Sono componenti del Consiglio Direttivo:

- Presidente della Consulta
- Vicepresidente
- Segretario
- Sette consiglieri
- Referenti delle Commissioni di Lavoro che ne fanno parte di diritto.

I membri del Consiglio Direttivo, nel rispetto del principio di rappresentanza della parità di genere, vengono eletti dall'Assemblea con voto limitato a dieci, a maggioranza semplice dei presenti ed a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed alla scadenza dell'incarico può essere rieletto.

Nel caso di dimissioni o di qualsiasi causa di cessazione dalla carica di un componente del Consiglio Direttivo, il Presidente o un membro dello stesso ne danno immediata comunicazione all'Assemblea ai fini della sostituzione.

Il Consiglio Direttivo continuerà a funzionare con i soli componenti in carica.

L'Assemblea in qualunque momento, per motivi di inefficacia ed inefficienza dell'operato del Consiglio Direttivo può sfiduciare lo stesso con la maggioranza dei componenti l'Assemblea.

Alla seduta successiva si procederà alla rielezione delle cariche vacanti.

Il Consiglio Direttivo attua il programma discusso e deliberato in Assemblea attraverso il reperimento e l'utilizzo di finanziamenti e risorse, attività di ricerca, promozione di attività socioculturali e rapporti con altre consulte o con associazioni.

Il Consiglio Direttivo ha validità con la presenza di almeno quattro consiglieri.

Se uno dei membri del Consiglio direttivo supera i trentasei anni di età deve rassegnare le dimissioni e si provvede a rieleggerlo.

Art.6

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta Giovanile Comunale; egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'adozione e l'esecuzione delle relative deliberazioni. Nomina il Segretario tra i membri del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni sono espletate dal Vicepresidente e/o dai delegati per l'occasione.

Dura in carica tre anni e alla scadenza dell'incarico può essere rieletto. La sua carica non può essere confermata per più di 2 mandati consecutivi.

Resta in carica fino alla elezione del nuovo Presidente.

Art.7

Il Vicepresidente

Il Vicepresidente viene eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti ed a scrutinio segreto.

Espleta tutte le mansioni del Presidente in caso d'assenza o impedimento di quest'ultimo.

Dura in carica tre anni e alla scadenza dell'incarico può essere rieletto.

Resta in carica fino alla nomina del nuovo Vicepresidente.

Presidente e Vice presidente non possono appartenere allo stesso genere.

Art.8

Il Segretario

Il Segretario per ogni seduta dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva.

In caso di assenza del Segretario il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.

Art.9

Le Commissioni di Lavoro

I membri delle Commissioni, nel rispetto del principio della parità di genere sono nominati dall'Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. Ogni membro dell'Assemblea può partecipare a più Commissioni.

Ogni Commissione nomina al suo interno un Presidente.

Nell'ambito dell'espletamento degli incarichi e delle finalità preposte, ai lavori delle Commissioni possono essere coinvolte figure anche esterne alla Consulta, individuate ed approvate a maggioranza dei componenti della Commissione. Lo scioglimento della Commissione può avvenire o per il raggiungimento degli obiettivi preposti o per l'inefficienza della stessa, ma sempre attraverso una apposita delibera dell'Assemblea.

Le Commissioni sono convocate dal Presidente delle stesse tutte le volte che

lo ritiene necessario.

Possono essere istituite commissioni non permanenti di studio su deliberazione della consulta.

FUNZIONAMENTO

Art.10

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce di regola, in seduta ordinaria, almeno quattro volte l'anno, secondo una programmazione trimestrale ed in via straordinaria ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.

La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente della stessa:

- di propria iniziativa;
- su richiesta della maggioranza dei componenti dell'Assemblea.

Può altresì richiederne la convocazione la Commissione Consiliare Comunale competente.

Il Sindaco e l'Assessore delegato alle Politiche Giovanili convocano la prima riunione dell'Assemblea della Consulta per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente e partecipano di diritto alle riunioni ordinarie e straordinarie.

La votazione del Consiglio direttivo avviene mediante scheda segreta con voto limitato a dieci.

Tra i dieci membri più votati, l'Assemblea procede all'elezione del Presidente. È eletto Presidente colui che ottiene il maggior numero di voti.

Art.11

Convocazione del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure su richiesta motivata di un altro membro del Consiglio.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo può invitare ai propri lavori, di volta in volta e sulla base dei temi da trattare, esperti o rappresentanti di Enti ed Associazioni, Sindaco, Consiglieri Comunali, Assessori, Segretario o Funzionari Comunali, senza diritto di voto.

Art.12

Modificazioni dello Statuto

Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

La Consulta Giovanile Comunale può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza 2/3 dei componenti l'Assemblea.

La modificazione proposta deve essere approvata dal Consiglio Comunale.

Art.13

Regolamento interno

La Consulta adotta un regolamento per la propria organizzazione interna e per i propri lavori, integrativo del presente Statuto non in contrasto con i principi di esso, che dovrà essere approvato nella prima Assemblea successiva all'elezione del Consiglio Direttivo.

Le modifiche al regolamento interno devono essere approvate dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art.14

Attribuzione del voto

Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo l'elezione degli organi interni per le quali è previsto lo scrutinio segreto. Non è ammesso l'esercizio della delega.

Art.15

Validità delle sedute e delle deliberazioni

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

In seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva. Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

Art.16

Sede

La sede della Consulta Giovanile Comunale è la sala consiliare di Novoli.

Art.17

Mezzi

La Consulta Giovanile Comunale si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti ai suoi fini istituzionali, dei propri componenti facendo riferimento al personale degli uffici comunali, e delle attrezzature tecniche messe a disposizione.

La Consulta attua il suo programma servendosi del budget eventualmente stabilito dalla Giunta Comunale e attraverso il reperimento autonomo di finanziamenti e risorse.

Art.18

Prima Riunione

La Consulta Giovanile Comunale è insediata dal Sindaco e/o dall'Assessore alle Politiche Giovanili e dai consiglieri di maggioranza e minoranza più giovani.

Art.19

Trasparenza

Dei lavori della Consulta dovrà essere data comunicazione ufficiale al Comune di Novoli al fine di costituire una sezione autonoma sul sito internet istituzionale.

Art. 20

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.